



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0018185/I Data: 13/10/2016 14:13
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Interventi per la riduzione dei costi della politica e in materia di trasparenza” Reg. Gen. 356

Ad iniziativa dei Consiglieri Valeria Ciarambino, Michele Cammarano, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba, Maria Muscarà, Gennaro Saiello e Vincenzo Viglione.
Depositata in data 11 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

13 OTT. 2016

IL PRESIDENTE



17/10/2016
Dott. Ma di Falco
D.J.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot N/ 165

Napoli li, 4 ottobre 2016

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017944/I Data: 11/10/2016 10:18
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio
della Regione Campania

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: Proposta di legge : "Interventi per la riduzione dei costi della politica e in materia di trasparenza."

Si trasmette in allegato la Proposta di Legge indicata in oggetto a firma, dei Consiglieri dello scrivente Gruppo.

Cordiali saluti

Dr Tommaso Malerba

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 356

10/10/16
v.d. Di Marco



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

"Interventi per la riduzione dei costi della politica e in materia di trasparenza."


A firma dei Consiglieri

Valeria Ciarambino 

Michele Cammarano 

Luigi Cirillo 

Tommaso Malerba 

Maria Muscarà 

Gennaro Saiello 

Vincenzo Viglione 

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 356



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge si pone come principali obiettivi la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali, dettando disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto.

A seguito dei recenti interventi di contenimento dei costi della politica, le Regioni hanno modificato i loro ordinamenti introducendo misure volte a ridurre la spesa pubblica e attraverso proprie leggi regionali di manutenzione degli istituti in essere hanno ridotto il trattamento economico dei Consiglieri regionali.

Una delle misure più significative è stata l'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio per le legislature successive a quella di approvazione della legge regionale.

La Regione Campania è intervenuta con la legge regionale n. 1 del 2012 che all'articolo 52 ha soppresso a decorrere dalla X legislatura regionale l'istituto dell'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario alla carica di consigliere regionale della Campania).

A seguito dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la Regione Campania ha approvato la legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174) che ha profondamente modificato l'ordinamento regionale in materia attraverso modifiche alla legge regionale n. 13 del 1996 e che, in dettaglio, all'articolo 3, rubricato assegno vitalizio, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'istituto dell'assegno vitalizio è soppresso.

Il comma 2 del citato articolo 3 ha stabilito altresì che ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1996, fatti salvi i relativi trattamenti in erogazione.

La presente legge si propone di adeguare l'ordinamento regionale a quanto espresso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome riunita in Assemblea plenaria nell'ordine del giorno del 10 ottobre 2014.

I Presidenti delle Regioni hanno ritenuto opportuno individuare, su un tema molto sensibile per l'opinione pubblica, alcuni parametri che possano essere presi a fattore comune da tutte le Regioni con l'obiettivo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento alle situazioni in essere, sottolineando altresì l'opportunità di un'omogeneità di trattamento dei vitalizi erogati nelle regioni tramite misure che costituiscano parametri minimi e comuni.

R



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

In dettaglio, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale, l'assegno vitalizio compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale.

L'entrata in vigore della norma incide indistintamente sulle diverse posizioni di chi ancora non percepisce il vitalizio, risultando applicabile anche per chi è cessato dalla carica sotto la vigenza della pregressa normativa regionale che prevedeva requisiti anagrafici più favorevoli, ma non ha ancora maturato il diritto alla corresponsione ed erogazione, o nelle ipotesi di sospensione della corresponsione dell'assegno vitalizio.

Oltre che sull'innalzamento dell'età minima per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio, sempre il menzionato ordine del giorno è intervenuto anche disciplinando la necessità di ridurre l'entità del vitalizio secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in misura progressiva rispetto all'importo erogato e la temporaneità della riduzione (2015-2017).

La presente proposta dunque si pone l'obiettivo di accelerare la modifica dell'ordinamento regionale nel quadro di un adeguamento alle direttive impartite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome e che vedono la Campania in notevole ritardo rispetto a quanto già fatto dalle altre Regioni.

Brevi cenni in fine merita la questione della contestazione, avanzata sovente da ex Consiglieri regionali, sulla qualificazione dell'assegno vitalizio come diritto acquisito.

Come argomentato da autorevole parte della dottrina e da interpretazioni del Giudice delle Leggi, l'argomentazione del cd. 'diritto acquisito' non ha alcun fondamento normativo, né legislativo ordinario, né costituzionale.

Secondo la Corte costituzionale infatti "il legislatore può ridurre trattamenti pensionistici in atto", affermando altresì che "il diritto a una pensione legittimamente attribuita - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentt. nn. 211/1997 e 419/1999) - ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute" (sentt. nn. 361/1996; 240/1994).

Sempre la Consulta obietta che "se, salvo il controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto, a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore, quale la pensione di reversibilità che eventualmente spetterà al coniuge superstite del pensionato in quel momento ancora in vita (sentt. nn. 349/1985; 9/1994).

re



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Forte del duplice requisito degli anni di contribuzione e dell'età minima per l'accesso al diritto, da più parti in dottrina si è affermato che non solo "si può intervenire retroattivamente [...] seppure con equità e ragionevolezza" dal momento che il principio costituzionale di irretroattività delle leggi nel nostro ordinamento si applica solo in campo penale, ma anzi la riduzione dei vitalizi non si configura come retroattiva in virtù del fatto che essa si limita a modificare l'entità di rate di vitalizi non ancora erogate.

Analoghe considerazioni possono essere adottate per scongiurare l'invocazione dei presunte illegittimità costituzionale a seguito della bocciatura della Consulta delle norme sul contributo di solidarietà o sull'indicizzazione delle pensioni.

Giova in questo caso solo ricordare le sentenze della Corte costituzionale nn. 223/2012 e 116/2013 che insistono a giustificare l'illegittimità della predetta normativa non sulla lesione di diritti acquisiti, ma sull'applicazione a una sola categoria di percettori di reddito e dunque sulla violazione del principio di uguaglianza a cui l'imposizione fiscale tende.

Fatte queste doverose premesse, di seguito una descrizione analitica della presente proposta di legge.

Il testo si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e le finalità della legge.

L'articolo 2 prevede l'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio per gli aventi diritto in carica fino alla IX legislatura. La scelta, mutuata da quanto fatto da altre regioni (v. Lombardia, legge regionale 1° ottobre 2014, n. 25, articolo 2) è stata quella di stabilire che l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, sia aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

L'articolo 3 stabilisce la riduzione degli assegni vitalizi, per un triennio a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, di ammontare parametrato a scaglioni (allegato A) secondo criteri di progressività per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00.

L'articolo 4 estende quanto disposto all'articolo 3 anche ai cc.dd. vitalizi indiretti e anche ai vitalizi degli aventi diritto, ma che non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

Gli articoli da 5 a 8 disciplinano il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione Campania con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

Al pari di quanto fatto da altre regioni (v. Toscana, legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74), la

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

presente legge detta disposizioni attuative che regolano le modalità operative correlate al predetto divieto di cumulo.

L'articolo 9 stabilisce che i risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.

L'articolo 10 prevede obblighi di trasparenza consistenti nella pubblicazione dei nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

All'articolo 11, le lett. a) e b) del comma 1 stabiliscono l'abrogazione delle norme della legge regionale n. 13/1996 sulla contribuzione volontaria per il raggiungimento del minimo di contributi versati dai Consiglieri che non hanno maturato il requisito. La lett. c) estende la sospensione del vitalizio regionale anche per gli incarichi di assessore regionale o per coloro i quali ricoprono incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

re



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge reca considerevoli risparmi di spesa per il bilancio regionale.

Allo stato attuale la Regione Campania eroga 184 vitalizi per un totale annuo di euro 9.047.324,28 (mensile = 753.943,69).

Tre elementi di riduzione influiscono sul dato complessivo sopra considerato:

- A. innalzamento età anagrafica (art. 2);
- B. riduzione percentuale a scaglioni (art. 3);
- C. divieto di cumulo (art. 5).

Il parametro A è stimabile poiché a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni). La stima del risparmio complessivo è pari a 15.920.856,00 da oggi al 2040 (circa 20 anni - data stimata di esaurimento del dato).

Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a euro 796.042,80 (mensile = € 66.336,90).

Il parametro B è stimato sui vitalizi in erogazione sul campione relativo ai Consiglieri non destinatari di altri vitalizi. Gli scaglioni prescelti - individuati su proiezioni idonee al quadro dei vitalizi in erogazione in Campania - consegnano un risparmio medio annuo pari a euro 1.316.763,24 (mensile = 109.730,27 e per il triennio di riferimento pari a euro 4.306.403,74) e in proiezione sui 20 anni pari a euro 26.335.260,00.

Il parametro C, stimato in misura potenziale al netto delle possibilità di optare per vitalizi regionali in luogo di altri analoghi istituti di entità minore (n. 26 Consiglieri), consente un risparmio di euro € 1.362.314,40 annui (mensile = € 113.526,20) che, considerando un'aspettativa di vita media degli ex consiglieri regionali destinatari di altri vitalizi di anni 20, ammonta complessivamente a euro 27.246.280,00.

In definitiva, si passerebbe da una spesa attuale annua di euro 9.047.324,28 a una spesa di euro 5.572.203,84 con un risparmio complessivo annuo di euro 3.475.120,44 (risparmio mensile pari a euro 289.593,37).

Il vitalizio medio per Consigliere scenderebbe in base alle fasce da euro 7.000,00 a euro 5.642,00; da 4.000,00 a 3.478,00 e da 2.500,00 a 2.112,00.

Si riporta, in fine, la stima del mancato risparmio relativo alle annualità 2015-2016 per la componente riduzione per le quali la Regione - pur avendo la possibilità

re



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

di regolare la materia – non è intervenuta e che ammonta a circa 2 milioni di euro annui.

Quanto alla componente "innalzamento età anagrafica" si consideri che nel biennio 2015-2016 si è iniziato a erogare 24 vitalizi per un ammontare di mancato risparmio pari a euro 4.962.240,00 ($24 \times 34.460,00 \times 6$ anni).

Altri possibili risparmi possono derivare dall'applicazione dell'estensione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c).

Tali risparmi, derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio anche ad altri soggetti aggiuntivi non previsti nell'originario articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1996, non sono quantificabili in termini reali.

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la garanzia del principio di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, la presente legge reca disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto.

Art. 2

Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica fino alla IX legislatura, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario alla carica di consigliere regionale della Campania) è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.
2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio successivo, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, sono ridotti, secondo criteri di progressività, con le modalità di cui all'allegato A.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio e ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

re



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

2. Quanto previsto all'articolo 3 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00, secondo quanto previsto dall'allegato A.

Art. 5

Divieto di cumulo degli assegni vitalizi

1. L'assegno vitalizio diretto o indiretto non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

Art. 6

Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio

1. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Campania, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
3. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1.
4. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Art. 7

Modalità di applicazione del divieto di cumulo

1. Il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania il quale, dopo la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell'aver espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1.
 3. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4.
 4. Nel caso di mancata comunicazione, se il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Campania e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
 5. Il soggetto che ancora non percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto previsto in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.

Art. 8

Disposizioni di prima applicazione

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Campania e altro analogo istituto di cui all'articolo 5, perdono il diritto all'erogazione del medesimo.
 2. Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione Campania dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 3. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.
 4. Se per taluni anni l'importo versato è stato unitario per la maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, per determinare l'importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
-

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 9

Destinazione dei risparmi di spesa

1. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.

Art. 10

Obblighi di trasparenza

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 11

Modifiche e abrogazioni

1. La legge regionale n. 13 del 1996 è così modificata:
 - a) all'articolo 11, comma 1, le parole: "o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art° 15 della presente legge" sono soppresse;
 - b) l'articolo 15 è abrogato;
 - c) al comma 4 dell'articolo 16, dopo le parole: "Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: "nonché assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico".

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Allegato A (Art. 3; art. 4, co. 2)

VITALIZIO DIRETTO

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

VITALIZIO INDIRETTO

vitalizio indiretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 140,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 240,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 380,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

ve